

INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO: IMPORTANTI ISTRUZIONI APPLICATIVE INPS PER I DATORI DI LAVORO E:

- 1) FAC-SIMILE - “DI SUPPORTO E NON VINCOLANTE” - DELLA DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE;**
- 2) COMUNICAZIONE DI APERTURA DEL SERVIZIO PER PRESENTARE LE DOMANDE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI**

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il **decreto-legge 17/5/2022 n. 50** (sotto indicato anche “d.l.”) - in vigore dal 18 maggio u.s., giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 114 - prevede, agli articoli 31 ^[1] e 32 ^[2], il riconoscimento di un’indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti, sotto individuate (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 24 e 25 del 2022).

In particolare, **l’art. 31 del d.l.** stabilisce che, **per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti** di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 ^[3], non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 del medesimo d.l.decreto-legge n. 50/2022 e **che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.**

L’art. 32, commi da 1 a 7, del d.l. stabilisce la corresponsione di una indennità *una tantum*, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Il comma 8 del citato art. 32 prevede l’erogazione, a domanda, nel mese di luglio 2022, di un’indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro nei confronti dei **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022.

Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un’indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015, ossia, rispettivamente, la *Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)* e l’*Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)*.

Il comma 10 dell’art. 32 riconosce l’indennità *una tantum* pari a 200 euro a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’*indennità di disoccupazione agricola* di competenza del 2021 di cui all’art. 32 della legge n. 264/1949.

Il successivo comma 11 riconosce l’indennità *una tantum* di 200 euro, sempre a domanda, in favore dei soggetti non titolari di trattamenti di cui al comma 1 dell’art. 32, titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, qualora da tali rapporti derivi un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 12 dell'art. 32 prevede, inoltre, che l'INPS eroghi automaticamente un'indennità *una tantum* di 200 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9, del d.l. n. 41/2021 (ossia quelle per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 e dall'art. 42 del d.l. n. 73/2021 (recante *Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

Ai sensi del successivo comma 13 l'INPS eroga, a domanda, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l'indennità *una tantum* pari a 200 euro sia erogata dall'INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 15 del medesimo art. 32 prevede pari trattamento, da erogare sempre a domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Ai sensi del successivo comma 16 l'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS, anche agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 114/1998 con reddito nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 (18 maggio 2022) alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il successivo comma 18 prevede, infine, la corresponsione d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di una indennità *una tantum* pari a 200 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'art. 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell'art. 32 del d.l. n. 50/2022.

Di conseguenza l'INPS, con:

- A. il messaggio 13/6/2022 n. 2397 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022), ha diramato le prime indicazioni in materia e rinviato a una successiva circolare per gli aspetti applicativi relativi sia all'indennità (di cui all'art. 31 del d.l.) riconosciuta ai lavoratori direttamente dai datori di lavoro che per quella dallo stesso erogata direttamente ai soggetti di cui all'art. 32;

- B. il messaggio 21/6/2022 n. 2505 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2022), ha precisato: (i) quale effettivamente debba essere considerata come “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; (ii) che **gli aventi diritto all’indennità sono coloro il cui “rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022”**
- C. la circolare 24/6/2022 n. 73 - **di cui giova segnalare la “PARTE I”, di interesse dei datori lavoro in quanto concernente i dipendenti in forza a luglio 2022** -, condivisa con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le istruzioni applicative sotto riportate in merito al riconoscimento di tali indennità;
- D. il messaggio 24/6/2022 n. 2559, ha pubblicato un fac-simile (riportato in calce alla circolare n. 73/2022) “che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e **non vincolante**”, attraverso cui, ai fini dell’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, il dipendente deve dichiarare, ex art. 31, comma 1 del d.l., di: (i) non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione; (ii) non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. A tale proposito precisiamo che, in mancanza/attesa di eventuali indicazioni da parte dall’Istituto sui suoi contenuti, **una nostra versione di tale fac-simile (completa e adeguata allo scopo, se paragonata a quella proposta dall’INPS il 24 giugno u.s.) è stata pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24 del 17 giugno 2022;**
- E. l’accluso messaggio 27/6/2022 n. 2580, ha comunicato l’apertura del servizio di presentazione delle domande - e fornito le relative modalità per effettuarle - per il riconoscimento delle indennità una tantum previste dall’art. 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, del d.l., ossia quelle per i lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
 - autonomi occasionali;
 - domestici;
 - stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
 - incaricati alle vendite a domicilio.

[INPS - CIRCOLARE 24/6/2022 N. 73](#)

[ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLE INDENNITÀ UNA TANTUM DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE N. 50/2022](#)

PARTE I – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Quadro normativo
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
 - 2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
 - 2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
 - 2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

PARTE II – Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione

1. Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022)
 - 1.1. Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione
 - 1.2 Trattamenti di natura assistenziale
2. Requisiti
 - 2.1 Requisito della residenza in Italia
 - 2.2 Requisiti reddituali
3. Ulteriori disposizioni
4. Modalità di erogazione
 - 4.1 Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione
 - 4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione. Criterio di individuazione dell'ente previdenziale competente al pagamento
 - 4.1.1.1 Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali
 - 4.1.1.2 Titolarità di trattamenti non gestiti dall'INPS
 - 4.1.2 Comunicazione ai pensionati
 - 4.1.3 Verifica esito elaborazione
 - 4.1.4 Rinuncia all'indennità una tantum
 - 4.2 Per titolari di trattamento di natura assistenziale
5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito

PARTE III – Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 32, commi da 8 a 21)**Sezione I - Indennità una tantum erogate d'ufficio dall'INPS**

1. Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL
2. Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
3. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021

Sezione II - Indennità una tantum erogate a domanda dall'INPS

1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
3. Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
4. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali
5. Indennità una tantum a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
6. Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici
7. Presentazione della domanda
8. Finanziamento
9. Strumenti di tutela
10. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

PARTE IV – Pagamenti e istruzioni contabili

1. Calendario dei pagamenti
2. Istruzioni contabili

PARTE I**INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI****1. Quadro normativo (stralcio)**

Come innanzi indicato, il d.l. n. 50/2022 ha previsto, all'art. 31 comma 1, quanto segue: "Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

L'art. 31 sopra riportato prevede che:

- l'indennità sia "riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022";
- "nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia" UniEmens.

Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata - sussistendo nel mese di luglio il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) e gli altri requisiti posti dal menzionato art. 31 -, "con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi)".

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta:

- in automatico;
- in misura fissa;
- una sola volta per singola persona fisica;
- previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso confermi, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18" (come sopra già evidenziato: un fac-simile di tale dichiarazione è stato pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022; un altro - sotto riportato e "che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e **non vincolante**" - è stato fornito dall'INPS con il messaggio 24/6/2022 n. 2559).

Per l'individuazione dei trattamenti di cui all'art. 32 e dei requisiti legittimanti il pagamento dell'indennità una tantum in favore dei titolari dei predetti trattamenti, si rinvia alle successive Parti II e III.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 73/2022, i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.

Di conseguenza, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l'indennità *una tantum* ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.

Possono accedere al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, **tutti i lavoratori, anche somministrati** (cfr. l'art. 30 e seguenti del d.lgs n. 81/2015), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 (ossia la riduzione pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) ha trovato applicazione - mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Al riguardo si rinvia alla circolare INPS n. 43/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022). Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione.

Più in particolare, il d.l. n. 50/2022, pubblicato (come detto) in G.U. il 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell'indennità *una tantum* di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, **a seguito di conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73/2022**, ossia fino al 23 giugno 2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo art. 31 è stato così previsto: “*L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro*”. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l'INPS comunicherà a ciascuno di essi la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Si osserva, infine, che l'art. 32 del d.l. n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità *una tantum* "ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate" e ai "lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati" e che abbiano avuto un "reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021". A tal proposito, si rileva che quanto previsto dall'art. 32, **relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022**, come sopra individuata, **i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'art. 32.** Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

L'erogazione dell'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. A tal riguardo, di seguito si riportano, integrandole, le istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens già comunicate con il messaggio n. 2397/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022).

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità una tantum

2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

PARTE II

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

1. Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022)

Come anticipato, il comma 1 dell'art. 32 del d.l. n. 50/2022 prevede che l'indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro".

1.1 Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità una tantum è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che

ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi. I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpl o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità *una tantum* di 200 euro secondo le modalità di cui alla Parte III, Sezione I, paragrafo 1 della presente circolare.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità *una tantum* non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Il citato art. 32, al comma 1, stabilisce che hanno diritto all'indennità *una tantum* pari a 200 euro anche i titolari di “*trattamenti di accompagnamento alla pensione*”, tra i quali devono intendersi ricompresi:

- l'APE sociale di cui alla legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
- l'APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
- l'indennizzo commercianti di cui al d.lgs. n. 2071996 e successive modificazioni;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 148/2015;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012;
- l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015.

L'indennità *una tantum* sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

1.2 Trattamenti di natura assistenziale

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità viene corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data dell'1 luglio 2022, di:

- pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, di conversione del d.l. n. 5/1971;
- assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge n. 66/1962;
- pensione, non reversibile, per sordi, di cui all'art. 1 della legge n. 381/1970;
- assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Requisiti

2.1 Requisito della residenza in Italia

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data dell'1 luglio 2022.

2.2 Requisiti reddituali

Il menzionato comma 1 dell'art. 32 prevede quale condizione per il riconoscimento dell'indennità l'aver un *“reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”*.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il limite di reddito personale per l'anno 2021 è pari a € 35.000 e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia.

Per l'individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l'erogazione in via provvisoria dell'indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:

1. redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall'INPS;
2. redditi da flussi UniEmens;
3. redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
4. redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'INPS ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
5. assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea individuata sulla base dei redditi di cui ai punti da 1) a 5) sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di € 35.000.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del d.l. n. 50/2022, *“l'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito. La verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 sarà successivamente*

effettuata in via definitiva anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili".

3. Ulteriori disposizioni

Il comma 3 del citato art. 32 prevede che l'indennità *una tantum* per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Pertanto, l'indennità in esame non assume rilevanza ai predetti fini.

Il successivo comma 6 prevede che: *"L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa"*.

Il comma 20 del medesimo art. stabilisce, altresì, che: *"Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto, avente diritto, una sola volta"*. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio ai sensi del comma 1 dell'art. 32 oppure abbia diritto all'indennità *una tantum* sia ai sensi dell'art. 31 che ai sensi di uno più commi dell'art. 32 del decreto-legge n. 50/2022, potrà beneficiare dell'indennità una sola volta. In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

4. Modalità di erogazione

Il comma 1 dell'art. 32 del d.l. n. 50/2022 prevede che l'indennità *una tantum* di 200 euro sia riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022.

L'INPS provvede automaticamente all'erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

4.1 Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione

L'importo a titolo di indennità *una tantum* verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità *una tantum* art. 32 decreto-legge n. 50/2022".

Al fine di consentire alle competenti Strutture territoriali dell'INPS di riscontrare il pagamento dell'indennità a favore dei titolari di trattamento pensionistico, di accompagnamento a pensione, l'Istituto metterà a disposizione un applicativo che, mediante l'inserimento del codice fiscale dell'interessato, verificherà l'erogazione o i motivi dell'esclusione.

4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi. Criterio di individuazione dell'Ente previdenziale competente al pagamento

4.1.1.1 Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'INPS e dagli Enti di cui al d.lgs. n. 509/1994, e successive modificazioni, (c.d. Casse Previdenziali Privatizzate) e di cui al d.lgs. n. 103/1996 (Enti Previdenziali per i Professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell'INPS.

4.1.1.2 Titolarità di trattamenti non gestiti dall'INPS

L'art. 32, comma 1, del d.l. n. 50/2022 prevede, inoltre, che *“qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione”*. L'Istituto, avvalendosi dei dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati, individuerà i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'INPS e ne darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'INPS, l'Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 5, infatti, l'accertamento dei requisiti reddituali compete all'Ente erogatore.

L'INPS predisporrà una procedura dedicata che consentirà di rendicontare le somme erogate dagli Enti diversi dall'Istituto.

4.1.2 Comunicazione ai pensionati

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità *una tantum* verranno informati dell'erogazione mediante:

- a) nota sul cedolino;
- b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato;
- d) notifica mediante App “IO”.

4.1.3 Verifica esito elaborazione

Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variare, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge n. 50/2020. La medesima funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” è consultabile da parte delle Strutture territoriali.

4.1.4 Rinuncia all'indennità una tantum

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'INPS per l'erogazione delle prestazioni.

4.2 Per titolari di trattamenti di natura assistenziale

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 32 del d.l. n. 50 del 2022, l'importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50 del 2022".

5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito

Il comma 5 dell'art. 32 prevede che: *"L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali"*.

A tal riguardo, nel far riserva di più dettagliate istruzioni, si precisa che l'INPS provvede all'erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.

Si aggiunge in proposito che l'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 35.000 euro, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

In tali circostanze il recupero verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui alla determinazione presidenziale n. 123/2017 e alla circolare n. 47/2018.

PARTE III

INDENNITÀ UNA TANTUM PER ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ARTICOLO 32, COMMI DA 8 A 21)

L'art. 32, commi da 9 a 16, del d.l. n. 50/2022 prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'INPS di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'INPS da parte dell'interessato - dell'indennità *una tantum* di importo di 200 euro a favore delle categorie di lavoratori di cui ai successivi paragrafi da 1 a 5 della Sezione II "Indennità *una tantum* erogate a domanda dall'INPS" della presente Parte III, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Con riferimento alle indennità di cui ai successivi paragrafi della presente Parte III, si precisa che le stesse, ai sensi del medesimo art. 32, comma 17, del d.l. n. 50/2022 saranno erogate dall'INPS successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce di cui all'art. 31, comma 4, del medesimo decreto-legge (denunce UniEmens) relative alle retribuzioni di luglio 2022, secondo le indicazioni di cui alla Parte I della presente circolare.

SEZIONE I **INDENNITÀ UNA TANTUM EROGATE D'UFFICIO DALL'INPS**

1. Indennità *una tantum* a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L'art. 32, comma 9, del d.l. n. 50/2022 prevede il riconoscimento di una indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015.

L'unica condizione di accesso all'indennità *una tantum* è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Si precisa che l'indennità *una tantum* in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'INPS con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

Detta indennità *una tantum* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR), e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo art. 32, comma 20, le indennità oggetto della circolare INPS n. 73/2022 possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto; l'indennità di cui al presente paragrafo, pertanto, non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

2. Indennità *una tantum* a favore dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021

Il comma 10 dell'art. 32 del d.l. n. 50/2022 prevede il riconoscimento da parte dell'INPS di un'indennità *una tantum* pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola - di cui all'art. 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'INPS con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

L'indennità *una tantum* in favore dei percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986, per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

3. Indennità *una tantum* a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021

Il richiamato art. 32, al comma 12, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9, del d.l. n. 41/2021 e di cui all'art. 42 del d.l. n. 73/2021.

In ragione di quanto sopra, l'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro è pertanto riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'INPS con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.

Detta indennità *una tantum* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Anche l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge n. 50/2022.

SEZIONE II **INDENNITÀ UNA TANTUM EROGATE A DOMANDA DALL'INPS**

1. Indennità *una tantum* a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L'art. 32 comma 11, del d.l. n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile.

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum* in esame, il richiamato comma 11 dell'art. 32 prevede che **il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022**, di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all'indennità *una tantum*, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 32, comma 1, del medesimo decreto.

In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti individuati nella Parte II sopra riportata.

La disposizione di cui al comma 11 dell'art. 32 prevede, altresì, che i potenziali beneficiari dell'indennità *una tantum* non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l'art. 32, comma 11, prevede che l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

2. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'art. 32, comma 13, del d.l. n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e

intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

3. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il medesimo art. 32 del d.l. n. 50/2022, al successivo comma 14, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

4. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori autonomi occasionali

L'art. 32 del d.l. n. 50/2022, al comma 15, prevede l'erogazione di una indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021 - siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 del Codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

5. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L'art. 32 del d.l. n. 50/2022, al comma 16, prevede il riconoscimento di una indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 114/1998.

Ai fini dell'accesso all'indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'indennità *una tantum* è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità *una tantum* di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022.

6. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori domestici

Il comma 8 del citato art. 32 prevede l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che

abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'art. 32.

L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'INPS, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 (18 maggio 2022), per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).

Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l'indennità.

Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN comunicato.

7. Presentazione della domanda

Come già precisato ai paragrafi 1, 2 e 3 della Sezione I della presente Parte III, l'indennità *una tantum* dell'importo di 200 euro verrà erogata d'ufficio dall'Istituto ai soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al d.l. n. 41/2021 e al d.l. n. 73/2021.

I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità *una tantum* ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate

dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità fruite di NASpl, DIS-COLL, disoccupazione agricola e indennità COVID-19.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del d.l. n. 50/2022, al fine di ricevere l'indennità *una tantum* prevista per la categoria di appartenenza, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'INPS.

La domanda per l'accesso ad una delle indennità di cui ai paragrafi da uno a cinque della presente Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità *una tantum* per i lavoratori domestici di cui al paragrafo 6 della presente Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.

Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si rappresenta che l'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e al pari di simili indennità precedentemente autorizzate, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

8. Finanziamento

L'art. 32, comma 21, del d.l. n. 50/2022 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 del medesimo art. 32 - valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022 - si provvede ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto-legge.

9. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall'INPS in materia di indennità *una tantum* di cui all'art. 32 del d.l. n. 50/2022 l'interessato può proporre azione giudiziaria.

10. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Il comma 18 del menzionato art. 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al d.l. n. 4/2019, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'art. 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato art. 32.

Pertanto, l'INPS procederà al riconoscimento dell'indennità *una tantum* a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda.

L'indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall'art. 5, comma 6, del d.l. n. 4/2019.

PARTE IV

PAGAMENTI E ISTRUZIONI CONTABILI

1. Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

- ai sensi dell'art. 32, commi da 1 a 7, del d.l. n. 50/2022 in argomento, per i titolari di uno o più **trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di **pensione o assegno sociale**, di **pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti**, nonché di **trattamenti di accompagnamento alla pensione**, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; come già evidenziato, si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l'erogazione sarà disposta a cura dell'Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.l. n. 50/2022, per i **lavoratori domestici** il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- ai sensi dell'art. 32, comma 17, del d.l. n. 50/2022, per i titolari nel mese di giugno 2022 delle **prestazioni NASpl e DIS-COLL**, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e

dei già beneficiari delle **indennità COVID-19 2021**, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell'art. 31 del medesimo decreto-legge, prevista per il mese di settembre 2022;

- ai sensi dell'art. 32, comma 17, del d.l. n. 50/2022, per le **categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda**, di cui ai commi da 11 a 16 dell'art. 32 del medesimo decreto-legge, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
- ai sensi dell'art. 32, comma 18, del d.l. n. 50/2022, **per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC**, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

2. Istruzioni contabili

Omissis

[MESSAGGIO INPS 27/6/2022 n. 2580](#)

Oggetto: Indennità una tantum pari a 200 euro di cui all'articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Circolare n. 73 del 24 giugno 2022. Apertura del servizio di presentazione delle domande

Come anticipato nella circolare n. 73/2022, si comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall'articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità una tantum per i **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**;
- Indennità una tantum per i **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**;
- Indennità una tantum per i **lavoratori autonomi occasionali**;
- Indennità una tantum per i **lavoratori domestici**;
- Indennità una tantum per i **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i **lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**.

I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare

la domanda per l'accesso all'indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell'indennità una tantum ad altro titolo. I pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale *web*, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l'accesso ai servizi dell'INPS tramite il Contact Center Multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che potrà essere generato accedendo all'apposita sezione dell'area riservata "MyInps".

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

DICHIARAZIONE DI NON ESSERE TITOLARE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMI 1 E 18, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 (FAC-SIMILE ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS 24/6/2022 N. 2559)

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov.....

CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso

_____, codice fiscale (p.IVA) _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....

[1] Art. 31 del d.l. n. 50/2022 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

[2] Art. 32 del d.l. n. 50/2022 Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

[3] Art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.